

A proposito delle risoluzioni del Mise: le sanzioni per i contadini.

Secondo il Mise, con il parere 107841 del 10 giugno 2014 la vendita di prodotti agricoli in carenza di Scia (o comunicazione che dir si voglia) va sanzionata in base alla disciplina del commercio. Ma il giudice ha già affermato che, invece, non è proprio così. All'attenzione del lettore un'ulteriore dimostrazione di come è necessario approfondire le problematiche, a prescindere dai pareri di soggetti estranei alla PA interessata.

Il contadino che vende i suoi prodotti non è sanzionabile, nemmeno nel caso in cui non abbia provveduto a presentato la comunicazione prevista dalla disciplina che regola l'attività da parte degli imprenditori agricoli. La Corte di cassazione con la sentenza 12 marzo 2012, n. 3882, soltanto due anni fa, aveva riportato in primo piano la problematica connessa al fatto che l'attuale ordinamento non prevede alcunchè a tale proposito.

Sono estremamente rare le sentenze della Cassazione sulla complessa problematica delle sanzioni da irrogare nei confronti degli agricoltori che commercializzano i propri prodotti, in carenza della comunicazione prevista dall'articolo 4 del d.lgs 228/2001. Un raro precedente è riferito alla sentenza n. 7240 del 7 agosto 1996, ed è per questo motivo che risulta particolarmente interessante il pronunciamento del marzo di due anni fa con il quale il Giudice ha affermato l'inapplicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio.

La disciplina del commercio.

Con una sentenza depositata il 1° marzo 2006, il Giudice di pace di Trani aveva accolto l'opposizione proposta da un produttore avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Trani, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 5.146,00 per la violazione degli artt. 28 e 29, comma 1, d.lgs. n. 114 del 1998, per avere effettuato la minuta vendita al pubblico di insalata e finocchi posti in cassette posizionate sulla carreggiata della strada, pur essendo egli sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione.

Sta di fatto che, come correttamente rilevato dal Giudice di pace, "l'art. 4, comma 4, lett. d) , d.lgs. n. 114 del 1998, espressamente stabilisce la non operatività del decreto legislativo per i "produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 giugno 1963, n. 59 e successive modificazioni".

La vendita dei prodotti agricoli.

A dire il vero, la situazione – dal punto di vista normativo – è andata nel tempo modificandosi. Nel senso che oggi è il decreto legislativo 228 del 2001 e precisamente l'articolo 4, a dettare le regole che devono essere rispettate per l'esercizio legittimo dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli, mentre la citata legge 59/1963 è stata abrogata dal decreto legge 112/2008 (conv. legge 133/2008). Ed, infatti, nell'atto di appello presentato dal Comune venne stato contestato il fatto che il Giudice di pace non aveva tenuto in considerazione il fatto che il venditore, il quale si era peraltro limitato a proporre i prodotti del proprio orto, non era iscritto al registro delle imprese, così come previsto dall'articolo 4 del d.lgs 228/2001. Tuttavia, in merito alla mancata iscrizione, la Sezione ha rilevato che "l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese agricole e ai coltivatori diretti opera solo ai fini della opponibilità rispetto ai terzi, ma non anche ai fini della riconducibilità di un determinato prodotto agricolo all'attività di coltivazione effettuata da un soggetto, ancorché non iscritto. L'art. 2193 cod. civ., invero, al primo comma stabilisce che "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza", e al secondo aggiunge che "l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta". Si tratta all'evidenza, e al contrario di quanto supposto dal Comune ricorrente, di disposizioni dalle quali non possono farsi discendere conseguenze nei rapporti con la pubblica amministrazione"

Il problema della sanzione.

Nella sostanza, il Comune aveva contestato l'esercizio abusivo dell'attività commerciale tenuto conto che il venditore di insalata e finocchi del proprio orto non aveva presentato al Comune la comunicazione prevista dall'articolo 4 del d.lgs 228/2001. Ma tale soggetto che, peraltro, avrebbe potuto svolgere anche altra professione, era impossibilitato a presentare tale comunicazione (oggi Scia) tenuto conto del fatto che era privo di uno dei requisiti prescritti, ovvero dell'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. Ciò in quanto in tale registro si può iscrivere soltanto chi riesce a dimostrare che almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo è destinato all'attività in azienda o ricavi almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro in agricoltura (Inps circolare 85/2004). Insomma un circolo vizioso.

Ma la questione sostanziale sta nel fatto che la vendita dei prodotti agricoli, pur in carenza della presentazione della comunicazione (oggi Scia) prevista dall'art. 4 del d.lgs 228/2001 non è sanzionata. Con la conseguenza che colui il quale vende i propri prodotti agricoli non subisce alcuna condanna.

Oltre al fatto che il d.lgs 114/1998 non si applica ai produttori agricoli e, quindi, non sussiste la possibilità di applicare le sanzioni previste per le violazioni al decreto in questione, come correttamente ha ribadito la Sezione, va anche rilevato che il suddetto decreto legislativo 114/1998, all'articolo 4, comma 1, lettera a) definisce per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Circostanza questa che, di per sé, dovrebbe escludere ogni possibile analogia.

Questo il testo del citato parere, secondo l'autore (e la giurisprudenza) errato:
<http://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/107841impagricoli.pdf>

(da PL.COM del 24 ottobre 2014 su gentile concessione dell'Editore)